

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

44° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VASSALLI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (207), d'iniziativa del senatore Santalco ed altri senatori
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 16, 19, 20
BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 19
COVI (PRI), *relatore alla Commissione* 17, 19
DI LEMBO (DC) 19
MARINUCCI MARIANI (PSI) 19

«Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche» (633)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 12, 13, 14 e *passim*
BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 14
COVI (PRI), *relatore alla Commissione* 12, 14
DI LEMBO (DC) 13
GALLO (DC) 13, 14
MARINUCCI MARIANI (PSI) 14

«Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1126)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 8, 11 e *passim*
BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 11
DI LEMBO (DC), *relatore alla Commissione* 2, 8, 9 e *passim*
MARINUCCI MARIANI (PSI) 9, 10, 11

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie» (1126)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Provvedimenti urgenti per la copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie».

Tale provvedimento, che presenta caratteri di particolare urgenza, è relativo alla copertura delle vacanze esistenti nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, ed il Ministero di grazia e giustizia lo ha segnalato come urgentissimo. Si tratta di un primo esemplare di quei provvedimenti che la Magistratura invoca ripetutamente, sia in relazione alle recenti leggi, con afflusso di lavoro alle preture e alle corti d'appello, sia più in generale in relazione alla situazione della giustizia. La Magistratura, inoltre, in base ad asserite carenze legislative e a ritardi del Parlamento ha messo in atto un programma di agitazioni e addirittura ha annunciato uno sciopero per il prossimo mese. Io non riesco a comprendere in cosa sia carente il Parlamento rispetto alla Magistratura, visto che fino ad ora ha assecondato tutti i propositi della Magistratura stessa. Mi meraviglio pertanto che vogliano fare uno sciopero, non dico contro il Ministero, che ha il dovere di provvedere a questa situazione, ma contro il Parlamento che non ha fatto altro che legiferare sulle materie da loro indicate, dando sempre la precedenza alle loro posizioni di pensiero. Ho voluto accennare a questi problemi, perchè penso che forse dopo che tutti i senatori avranno letto questa lettera del presidente dell'associazione dei magistrati, cui mi propongo di rispondere, e in vista anche della prevista agitazione, sarebbe utile discutere tra noi sulla tematica dei rapporti con la Magistratura e sulle richieste di quest'ultima.

Premesso questo, ringrazio il senatore Di Lembo per la sua disponibilità e per l'impegno che mette nell'esame di questi provvedimenti urgenti, e lo prego di riferire alla Commissione. Vorrei aggiungere soltanto che il parere della 1^a Commissione non è ancora pervenuto, e che il parere della quinta Commissione ci è annunciato come favorevole ed imminente.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei prendere lo spunto da quanto da lei detto, per ribadire che noi non siamo inadempienti nei confronti della Magistratura, e che non è corretto rivolgere a noi un appunto critico per il ritardo con il quale

viene esaminato. Infatti questo provvedimento, come appare dal frontespizio, è stato annunciato in Aula il 23 gennaio e ieri sera sono venute a prenderne una copia in bozza non corretta. Vorrei a questo proposito scusarmi se non riuscirò ad essere abbastanza esauriente nella relazione, mi sforzerò di toccare i problemi che questo disegno di legge pone.

Nelle varie discussioni che si sono svolte in questa Commissione sugli uffici giudiziari, più volte sono stati individuati dei criteri eccezionali di assunzione di cancellieri e segretari giudiziari. Vi è anche chi mi ha detto che si potevano utilizzare per le cancellerie e segreterie giudiziarie addirittura gli insegnamenti elementari che sono in soprannumero nei vari provvedimenti. In una di quelle riunioni, anche se non ottenni il consenso dell'Assemblea, feci una proposta tesa ad ottenere proprio quanto il disegno di legge vuole proporre, cioè potere attingere alle graduatorie degli idonei in vari concorsi pubblici ad indirizzo amministrativo.

Sostanzialmente questo disegno di legge prevede un concorso per titoli e per colloquio per la copertura di un quinto dei posti che si sono resi vacanti al 31 dicembre 1984, riservato agli interni che abbiano determinati requisiti. Per gli altri quattro quinti è previsto un concorso soltanto per titoli, accessibile ai cittadini italiani che abbiano partecipato a concorsi per le varie Amministrazioni statali ad indirizzo amministrativo, e che siano risultati idonei.

Il primo punto da risolvere - credo che su questo si dovrà esprimere la 1^a Commissione - riguarda il problema se è possibile assumere personale in questo modo, anche perchè la Corte dei conti non ha registrato decreti che prevedevano l'assunzione oppure si è dichiarata contraria all'assunzione per chiamata diretta dei laureati con centodieci e lode e dei diplomati che avessero conseguito il diploma con sessanta sessantesimi. A mio giudizio ha fatto bene, perchè una simile scelta sarebbe discriminatoria in quanto sappiamo che le votazioni dipendono dalla bontà o dalla serietà delle commissioni esaminatrici. Per quanto riguarda l'università, sappiamo tutti che una laurea conseguita in una università non può essere diversa per contenuto o per qualità di nozioni apprese, ma per la bontà dei vari commissari può essere diverso il voto di laurea. Ci si trova anche di fronte ad un'altra difficoltà: le carenze che si verificheranno renderanno ancora più grave il problema.

Infatti attualmente, secondo quello che dice la relazione, mancano trecentotrentaquattro primi dirigenti e cinquecentotrentuno dipendenti nelle qualifiche funzionali. Questi ultimi diventeranno cinquecentocinquantesette al 31 dicembre 1984, e seicentotrenta al 31 dicembre 1985. A ciò è necessario aggiungere trecentotrentaquattro funzionari che accederanno alla prima dirigenza, per cui nelle qualifiche funzionali - cancellieri, per intenderci - al 31 dicembre 1985 si creerà una carenza di organico di novecentosessantacinque unità. Questo a fronte delle aumentate competenze delle preture e delle corti d'appello. Tale carenza di organico non può essere compensata perchè, soprattutto nelle preture che avevano un solo pretore, fino a poco tempo fa non era previsto che vi fosse almeno un segretario, almeno un cancelliere ed almeno un dattilografo; erano preture che funzionavano con organici

molto ridotti, anche in relazione alla quantità ed alla qualità del lavoro che si svolgeva. Lo stesso vale per i segretari giudiziari, le cui vacanze arriveranno a ottocentotto unità.

Il Ministero aveva previsto lo svolgimento di un concorso interdistrettuale per settecentocinquanta posti, che erano poi stati elevati a novecentocinquanta. Il bando di concorso era stato però modificato nel senso di stabilire che questi concorsi si potessero svolgere per corti di appello, quindi decentrandoli. Giustamente la Corte dei conti non ha vistato questo provvedimento perchè quando un bando di concorso viene modificato si debbono riaprire i termini.

Per quanto riguarda la possibilità di bandire concorsi per titoli attingendo dalle graduatorie, bisogna verificare se ciò risponda o meno ai principi costituzionali. Tutti sappiamo che il concorso è un mezzo di scelta tra coloro che aspirano ad un impiego pubblico per stabilire quali sono i più idonei. Vi è a tal proposito una riserva costituzionale: per l'assunzione è necessario il concorso. Manca cioè da parte della Pubblica amministrazione l'autonomia contrattuale del privato, che può assumere a sua scelta i propri dipendenti e collaboratori. Noi conosciamo bene i limiti del concorso, ma non si è ancora trovato un sistema migliore per l'accesso nella Pubblica amministrazione; perciò la Costituzione ha fissato l'obbligatorietà del concorso pubblico, anche se ha ammesso alcune deroghe.

L'articolo 97 della Costituzione stabilisce al terzo comma che all'impiego pubblico si accede per concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda i magistrati, vi è un articolo a parte, l'articolo 106 della Costituzione, che non ammette alcuna deroga per garantire l'indipendenza della magistratura. L'articolo 97 della Costituzione va anche visto in relazione all'articolo 51, che prevede la parità dei diritti dei partecipanti ai concorsi pubblici. Ai concorsi pubblici possono partecipare tutti i cittadini italiani, anche quelli che appartengono già alla Pubblica amministrazione. Si è anche posto il problema se l'articolo 51 potesse confliggere con l'articolo 3 della Costituzione, che parla di uguaglianza di condizioni di tutti i cittadini davanti alla legge; di questo aspetto mi sono occupato in occasione del ricorso, sporto dal Partito nazionale dei pensionati, a proposito di una presunta incostituzionalità della legge elettorale. L'articolo 3 della Costituzione richiede che non vi sia discriminazione al momento della partenza; non si può pretendere che garantisca i risultati. In altre parole, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge nel momento in cui si accingono a richiedere l'accesso alla Pubblica amministrazione. Per questo non vi è conflitto fra l'articolo 51 e l'articolo 3 della Costituzione e il concorso deve garantire che vi sia una selezione alla quale tutti possono partecipare in condizioni di uguaglianza. Talvolta però l'appartenenza alla Pubblica amministrazione ne è stata richiesta come requisito per la partecipazione ai concorsi (cosiddetti concorsi interni o riservati).

Quando, ad esempio, furono istituiti il Ministero delle partecipazioni statali, il Ministero della sanità, il Ministero del turismo, si prevede che i posti da coprire fossero coperti da personale che già prestava servizio nello Stato.

Partendo da queste veloci considerazioni, vorrei ricordare incidentalmente che lo stesso disegno di legge n. 430, all'esame del Senato, e

che riguarda gli uffici e i servizi periferici del Ministero del tesoro, prevede concorsi speciali che esulano dalla norma generale; oltre a prevedere l'assunzione diretta dei dipendenti del Ministero della pubblica istruzione che prestano servizio presso il Ministero del tesoro, prevede anche l'accesso alla seconda, terza e quarta qualifica funzionale con appositi *tests* bilanciati e delle riserve per il personale interno. Così pure ha fatto la norma che si riferisce alla Corte dei conti, che ha previsto la partecipazione al relativo concorso di personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure di personale inquadrato in qualifiche immediatamente inferiori.

Dico queste cose rilevandole dal testo che propone la Commissione, cioè il testo discusso e approvato presso la Commissione finanze e tesoro, dove è tornato dopo la richiesta dei comunisti di stralcio dei due articoli, che riguardano la Corte dei conti.

Venendo al disegno di legge al nostro esame si può dire che l'articolo 1 autorizza il Governo a indire concorsi per la nomina a cancelliere e a segretario giudiziario per le vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1984 e divide i posti in posti da attribuire per un quinto al personale già dipendente e posti da attribuire agli esterni per i quattro quinti. Per il personale già dipendente richiede, a garanzia della professionalità, la valutazione dei titoli e il colloquio. Per la carriera direttiva possono partecipare al colloquio coloro che siano forniti di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o di titolo equiparato. Per la carriera di concetto possono partecipare al colloquio tutti coloro che abbiano un diploma di istituto di istruzione secondaria superiore. Inoltre, si richiede un'anzianità di cinque anni se si è in possesso del titolo, mentre si richiedono undici anni di anzianità per coloro che appartenendo alla carriera inferiore posseggono, però, anch'essi il titolo richiesto. Mi spiego meglio: cancelliere diplomato con undici anni di anzianità può partecipare al concorso per titoli e colloquio per accedere alla carriera direttiva; allo stesso modo, un coadiutore dattilografo con undici anni di anzianità può partecipare al concorso per la carriera di concetto. Si è voluto tenere conto del fatto che la professionalità acquisita in cinque o undici anni di servizio è sufficiente a garantire l'Amministrazione.

Al comma terzo dell'articolo 2 è richiamata la norma di carattere generale, per cui i titoli valutabili debbono essere indicati nel bando di concorso. A questo punto vale il richiamo fatto al disegno di legge ritenuto costituzionale dalla 1^a Commissione e proposta dalla 6^a Commissione. Infatti vi si afferma, sostanzialmente, lo stesso principio, per cui ai concorsi speciali pubblici indetti dal presidente della Corte dei conti potrà partecipare il personale inquadrato in qualifiche immediatamente inferiori, in possesso del titolo richiesto. Il disegno di legge al nostro esame, però, richiede in aggiunta anche un'anzianità di cinque o di undici anni.

I concorsi, inoltre, sono decentrati, in quanto banditi per Corti d'appello e, quindi, sono su base distrettuale, secondo quello che anche noi abbiamo chiesto, proprio in questa sede. Si può partecipare solo al concorso bandito in un distretto ed il limite è stato opportunamente posto perchè spesso i concorrenti che hanno partecipato a più concorsi chiedono immediatamente il trasferimento o l'assunzione altrove.

Comunque, una norma di carattere generale prescrive che i vincitori dei concorsi debbono rimanere almeno cinque anni nella sede in cui sono stati inviati, prima di poter chiedere il trasferimento.

Nelle domande di partecipazione, redatte in carta legale, con allegati i documenti richiesti, si prevede che vengano indicati i titoli di preferenza o i titoli che danno luogo a riserve. Il comma sesto dell'articolo 3 elenca tutto il corredo necessario che deve accompagnare le domande.

Passiamo a considerare i quattro quinti dei posti messi a concorso, i quali vengono riservati a personale che sia risultato idoneo in precedenti concorsi, banditi dopo il 1981, nelle carriere amministrative dello Stato, cioè personale idoneo proveniente da concorsi ad indirizzo amministrativo di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Pertanto, i concorsi previsti nel disegno di legge potrebbero essere considerati solo per titoli, se all'articolo 4 non si prevedesse un correttivo, a mio giudizio molto opportuno, secondo il quale i vincitori dei concorsi debbono frequentare e superare un corso di addestramento professionale di durata non inferiore a due mesi, che rientra nel periodo di prova di sei mesi, per conseguire definitivamente la nomina in ruolo. Nella scorsa legislatura approvammo una legge che prevedeva l'assunzione di tutti gli idonei dei concorsi distrettuali fatti precedentemente, collocandoli in una graduatoria unica nazionale. La legge, però, aveva riguardo solo agli idonei dei concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia. Il disegno di legge in esame, invece, prende in considerazione gli idonei provenienti da concorsi banditi da qualsiasi amministrazione dello Stato prevedendo, però, che quelli provenienti dai concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta. Si provvede, infatti, a collocare nella graduatoria innanzitutto gli idonei provenienti dai concorsi indetti dal Ministero di grazia e giustizia, seguiti da tutti gli altri. La commissione preposta a ciascun concorso dovrà stabilire l'equiparazione dei voti perchè la graduatoria è autonoma e avviene in base al punteggio ottenuto nelle prove concorsuali, salvo le preferenze o precedenzae determinate da titoli che i candidati eventualmente presenteranno.

Per snellire le procedure si ricorre anche alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, per cui i componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti tra il personale in quiescenza. Il che rende possibile non sottrarre agli uffici i dirigenti che vi prestano servizio. Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 4 prevede anche alcune integrazioni delle commissioni dei concorsi, alle quali si può procedere quando i candidati che hanno presentato le domande abbiano superato le duemila unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere affidato un numero di candidati inferiore a mille.

Vengono poi predisposte le graduatorie.

Infine, all'ultimo comma dell'articolo, si stabilisce che sono applicabili le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto riguarda lo svolgimento delle prove.

Inoltre, all'articolo 4, si prevede l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del testo unico, poc'anzi richiamato; è prevista la nomina in prova e la nomina in ruolo, dopo aver frequentato, con esito positivo e in coincidenza con il periodo di prova, apposito corso di addestramento professionale di durata non inferiore a due mesi, al quale ho fatto prima riferimento. Pertanto, questi mesi di corso, che rientrano nei sei mesi del periodo di prova, sono determinati per l'assunzione definitiva.

Avevo già anticipato che non è possibile per il personale assunto in base ai concorsi di cui, all'articolo 3 chiedere il trasferimento ad altra sede prima che siano trascorsi cinque anni di effettivo servizio nel distretto di destinazione.

L'articolo 5 prevede che ai concorsi in esso indicati è applicabile, per la durata di tre anni dalla data di approvazione delle rispettive graduatorie, la disposizione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426, che a sua volta richiama l'articolo unico della legge n. 305 del 1975. Sostanzialmente questa normativa prevede che, nel caso si verificano decadenze o per non accettazione o per mancanza di requisiti oppure perchè non si è superato il corso, per tre anni si possa attingere a quella graduatoria, sostituendo quelli che sono decaduti con i primi della graduatoria, cioè si parla di «graduatoria aperta».

Si stabilisce poi, all'articolo 6, che l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi indicati nell'articolo 5 avverrà nei modi e nei termini di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271. Questo serve per snellire le assunzioni perchè sostanzialmente la legge n. 111 prevede che gli idonei debbano assumere servizio, in via provvisoria, nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione dell'invito. Quindi, vengono assunti in via provvisoria e successivamente si accertano le eventuali irregolarità, che l'articolo 4 stabilisce come possono essere sanate. L'articolo 5 invece prevede che la mancata assunzione senza giustificato motivo oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione richiesta o l'omessa regolarizzazione prevista dall'articolo 4 nel termine prescritto comportano la decadenza.

Se tutto questo dovesse seguire i termini regolamentari, ci troveremmo anzitutto di fronte ad un ritardo dovuto all'assunzione che può essere effettuata dopo il controllo e quindi alla verifica della legittimità. Con questo sistema, che è previsto dalla legge n. 111 del 1978, a cui si richiama il disegno di legge in discussione, si prevede la possibilità di una sorta di assunzione con riserva, con la possibilità di rettificare successivamente i documenti mancanti o incompleti.

L'articolo 7 della citata legge n. 111 del 1978 prevede per l'impiegato assunto in via provvisoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, la decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria e quella economica dalla data di assunzione in servizio. Ma questo succede anche adesso perchè agli effetti dell'anzianità vale la data del decreto e non la data dell'assunzione in servizio, non per gli effetti della decorrenza del periodo di prova, ma per gli effetti dell'anzianità di servizio.

Nel caso in cui dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria non possa aver corso la nomina per uno dei motivi precedentemente indicati, l'assunzione medesima cessa automaticamente, cioè è come se ci trovassimo di fronte ad una condizione risolutiva.

L'articolo 7 del disegno di legge in discussione estende una norma che è già prevista al personale del ruolo dei coadiutori dattilografici giudiziari, e soltanto ad esso, per cui nei casi di assenza dal servizio, per periodi superiori a sessanta giorni, causata da aspettativa, assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, cumulo di permessi sindacali, i capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere, in sostituzione dell'impiegato assente e per tutto il periodo dell'assenza, personale all'articolo 1, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in cui si prevede anche una graduatoria dei possibili sostituendi coadiutori dattilografici. Per cui anche qui vi è una garanzia, esistendo una graduatoria di tutti coloro che possono essere assunti; esiste la norma di carattere generale per cui il personale assunto a titolo precario non può essere assunto per più di tre mesi in un anno, altrimenti - come tutti sanno - potrebbe diventare personale assunto a tempo indeterminato.

Mi sono sforzato di illustrare nel modo più dettagliato possibile questo disegno di legge che, come ho già detto, rinvia più volte a norme contenute in altri provvedimenti e spero di essere stato abbastanza esauriente nella mia relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione bilancio, per quanto di propria competenza, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in discussione.

Come ho già detto, la situazione di particolare urgenza vede il mio Gruppo favorevole all'approvazione del provvedimento. Si tratta di uno dei provvedimenti reclamati dai magistrati, che dovrebbe snellire il lavoro delle corti d'appello e delle preture.

DI LEMBO, relatore alla Commissione. Effettivamente ci troviamo di fronte ad una grossa emergenza, perchè le preture non possono continuare a funzionare così come oggi avviene, dopo le nuove competenze loro attribuite, spesso solo con l'usciera o con il coadiutore. Le preture sono generalmente sfornite di cancellieri e di segretari giudiziari e, con le competenze penali assegnate con l'ultima legge, certamente non possono funzionare bene, soprattutto quando sono coperte da vice pretori onorari.

Ritengo, quindi, che nelle preture sia necessario avere personale che si dedichi a tempo pieno all'attività della pretura, anche perchè sappiamo che nei tribunali, nelle corti d'appello, nelle preture, il lavoro amministrativo è preliminare ad ogni attività del giudice ed è veramente essenziale. È poi sintomatico il fatto che in Commissione ogni qualvolta si è affrontato il problema dei cancellieri e dei segretari giudiziari ci si è lamentati di queste carenze e della lunghezza dei concorsi ordinari. I concorsi ordinari vanno bene in tempi normali, ma di fronte ad una emergenza credo non vi sia altro mezzo che quello dell'assunzione

pressochè diretta, prevista dal disegno di legge al nostro esame, che comunque non lascia ampio potere discrezionale all'Amministrazione che assume e non confligge con il principio dell'imparzialità della Pubblica amministrazione, perchè si tratta di cittadini che hanno partecipato a concorsi pubblici ad indirizzo amministrativo e che sono forniti di titolo di studio.

A mio giudizio dà maggiori garanzie colui che ha studiato per superare un concorso e lo ha superato anche se poi non è entrato per mancanza di posti, che colui che è fornito soltanto di diploma o di laurea anche se conseguiti con un punteggio alto. Si rispetta comunque l'imparzialità della Pubblica amministrazione: si attinge alle graduatorie pubbliche; si richiede ancora un corso di due mesi che costituisce esso stesso condizione sospensiva, o risolutiva, a seconda che si voglia intendere l'assunzione già avvenuta o che debba avvenire, comunque condizione necessaria per la permanenza nel ruolo dei cancellieri e dei segretari giudiziari. Nè credo di essere in contrasto con quanto ho affermato la volta scorsa per i magistrati, che il problema cioè è di qualità e non di quantità. Perchè qui ci troviamo di fronte a persone che hanno partecipato ad un concorso e che hanno dovuto sostenere, visto che si tratta di concorsi ad indirizzo amministrativo, due prove e in queste due prove necessariamente deve esserci una prova di diritto amministrativo (l'altra può essere di diritto civile o di economia politica); ci sono inoltre prove orali.

Credo perciò che questi tre requisiti, la laurea, l'aver superato un concorso ed il superamento successivo di questo corso di due mesi, rappresentino una garanzia sia per quanto riguarda la serietà della selezione, sia per quanto riguarda l'imparzialità di essa.

MARINUCCI MARIANI. Senatore Di Lembo, noi consentiamo per un quinto ai segretari giudiziari di entrare nel ruolo direttivo dei cancellieri. In realtà tutti sappiamo che i segretari giudiziari svolgono il lavoro di cancellieri, preparano il lavoro ai cancellieri. Ora, per quale motivo questo passaggio viene consentito solo per un quinto?

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. I cancellieri, come i segretari giudiziari, sono divisi in cancellieri della carriera di concetto e cancellieri della carriera direttiva. Se un cancelliere della carriera di concetto senza questa norma, volesse passare alla carriera direttiva, potrebbe farlo partecipando ai concorsi della carriera direttiva, così come il segretario giudiziario, qualora abbia la laurea. Allo stesso modo il coadiutore può partecipare ai concorsi della carriera di concetto se ha il diploma.

Si è cercato di venire incontro alle esigenze della Pubblica amministrazione dando la possibilità di accedere ai concorsi riservati, il che significa che quando si fanno i concorsi riservati è come se vi fosse una promozione autonoma condizionata soltanto alla partecipazione al colloquio. Si richiede però per coloro che accedono alla carriera direttiva, la laurea. Essi non partecipano ad un concorso esterno, ma ad un concorso interno con posti riservati. Se non hanno la laurea possono accedere ugualmente alla carriera direttiva purchè abbiano cinque anni

di anzianità. Per quanto riguarda coloro che vogliono accedere alla carriera di concetto si richiede la licenza media inferiore ed undici anni servizio. Gli undici anni di servizio, o i cinque anni per coloro che accedono alla carriera direttiva, sostituiscono il diploma e la laurea ed io credo che questa norma vada a vantaggio dei dipendenti. Ci si può chiedere perchè non passino tutti i segretari giudiziari e tutti i cancellieri alla carriera direttiva. Si dà la possibilità a chi non ha il titolo di studio di accedere alla carriera di concetto se ha la licenza media, o alla carriera direttiva se ha il diploma di secondo grado, oppure si dà la possibilità di accedere senza anzianità a posti riservati a chi ha la laurea o a chi ha il diploma, ma indipendentemente dal servizio prestato nella Pubblica amministrazione.

Ora, io mi rendo conto che questa, che è una norma di favore, la si vorrebbe estesa a tutto il restante personale.

MARINUCCI MARIANI. Mi sembra eccessivo; e poi bisogna tener conto di chi ha fatto dei concorsi che poi magari sono stati bloccati dalla legge finanziaria.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Questo è già previsto: se vi sono degli idonei a questi concorsi, essi hanno precedenza assoluta, perchè si sistemano anzitutto gli idonei dei concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia; se rimangono dei posti, questi vengono assegnati ai vincitori di altri concorsi, ma innanzi tutto si provvede alla sistemazione degli idonei di concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, a mio giudizio, di fronte alla singolarità di queste norme, in sostanza, riservare un quinto dei posti, non mi pare sia poco tenuto conto del fatto che, con le vacanze che si determineranno al 31 dicembre 1985, noi ci troveremo di fronte quasi a mille vacanze; ed un quinto di questi mille posti corrisponde a duecento posti.

Così, per i segretari giudiziari, ci troveremo di fronte a una vacanza di ottocento posti circa; un quinto di questi 800 posti rappresenta una quantità abbastanza notevole, considerato che i concorsi sono banditi per molti meno posti, solitamente.

Vi è poi un'altra ragione pratica di opportunità e cioè che difficilmente chi ha svolto servizio per cinque o per undici anni nei rispettivi uffici giudiziari di cui si parla nella legge e che abbia l'ugualmente previsto titolo di studio è disposto ad allontanarsi dall'ufficio in cui presta servizio; e se noi non incentivassimo questo desiderio dei funzionari non avremmo risolto nulla perchè ci troveremo di fronte a uffici con personale in soprannumero e ci troveremo sempre di fronte alle carenze di altri uffici, soprattutto quelli del settentrione.

È giusto che questo disegno di legge dia questa possibilità, cioè preveda delle norme di favore per i dipendenti, però limitate dal fatto che si può partecipare ad un solo concorso, per una sola corte d'appello.

MARINUCCI MARIANI. Sono d'accordissimo.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Io credo che le varie possibilità siano state previste; certo, comunque, ci troviamo di fronte ad un concorso singolare: e a proposito voglio dire che ogni concorso non serve in assoluto a garantire la preparazione. Ogni concorso, anche quello in magistratura, non può valutare nè la preparazione nè la idoneità, ma dà solo un giudizio sulla cultura generale del soggetto che si sottopone alle prove scritte (questo è il limite di ogni concorso) gioca anche la fortuna perchè benissimo si può trovare un candidato che faccia delle prove brillanti in quanto chiamato a svolgere prove su argomenti da lui ben conosciuti, perchè per esempio, oggetto della tesi di laurea: tale concorrente certamente si troverà avvantaggiato nei confronti di altri candidati.

Quindi il concorso serve a valutare la cultura generale - la personalità direi di no - del cittadino che si sottopone alle prove, tant'è che pure per i magistrati tutte le varie proposte di modifiche di leggi prevedono un tirocinio; e tanto è vero che, precedentemente, (tutti lo ricordiamo) i magistrati dovevano sottoporsi ad un secondo concorso, il famoso concorso per «aggiunto giudiziario», per poter rimanere nei ruoli della magistratura.

Tutto ciò significa che, per il concorso, questa valutazione può essere fatta, ma un'altra valutazione no; nessun cancelliere o segretario giudiziario, pure se ha studiato diritto civile e penale, appena vinto il concorso è idoneo a fare il cancelliere o il segretario giudiziario: acquisirà capacità con la pratica. Certo è comunque, che deve essere dotato di una cultura di base: ecco perchè si prevede che possano accedere a questi posti i concorrenti che abbiano partecipato a concorsi ad indirizzo amministrativo.

Altri requisiti fissati per il concorso sono la parità di situazioni e la mancanza di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione. È necessaria quindi l'imparzialità, che, in questo caso, esiste, perchè i concorsi già sono stati fatti, ci sono state le prove scritte e orali: la singolarità consiste nel fatto che si attinge alle graduatorie degli idonei dei concorsi per altre amministrazioni che abbiano fatto concorsi con indirizzo amministrativo.

MARINUCCI MARIANI. Eventualmente torneremo sull'argomento più tardi, ma questo piccolo particolare mi persuade poco.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua esposizione.

A questo punto credo che dobbiamo rinviare il seguito dell'esame di questo provvedimento poichè dobbiamo ancora vedere cosa ci dirà la Commissione affari costituzionali, cioè se il suo parere sarà favorevole come quello, di cui è estensore il senatore Covi, pervenuto dalla Commissione bilancio.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero intervenire brevemente anzitutto per aggiungere il mio ringraziamento al relatore Di Lembo per l'opera veramente egregia che ha fatto. Inoltre vorrei pregare i componenti della Commissione, se non hanno ancora avuto tempo di farlo, di leggere la relazione di presentazione del disegno

di legge in oggetto nella quale, tra l'altro, emergono le situazioni veramente drammatiche (in particolare delle preture) che sono andate via via diventando tali proprio per le difficoltà relative al personale; abbiamo la decisione, che risale ormai a molti anni or sono, delle cosiddette «preture congelate», le quali con le modifiche si possono «scongelare», ma con qualche «danno da disgelo» che potrebbe essere veramente preoccupante.

Quindi inviterei la Commissione a concludere positivamente e, se possibile, rapidamente l'esame di questo disegno di legge, anche perchè il Governo ha rifiutato di ipotizzarlo come decreto-legge proprio per la complessità della materia sotto tutti i profili ma, appunto, auspicando di vedere per questo provvedimento un'iter rapido come quello di un decreto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

«Norme in materia abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche» (633)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita, proiezione in pubblico e trasmissione di opere cinematografiche».

Prego il relatore, senatore Covi, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COVI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge, d'iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, mira a tutelare la produzione cinematografica contro l'abusiva riproduzione a fini di lucro di opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, alla loro commercializzazione, detenzione, introduzione nel territorio dello Stato, nonchè alla loro proiezione in pubblico o trasmissione per il mezzo televisivo. Per detti fattireati il disegno di legge propone la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire cinquantamila a sei milioni, col minimo di sei mesi di reclusione e di un milione di lire di multa se il fatto è di rilevante gravità. La relazione governativa al disegno di legge richiama quale precedente la legge 29 luglio 1981, n. 406, la quale ha sancito le medesime pene sopraindicate nei confronti di chiunque abusivamente, a fini di lucro, riproduce o duplica, importa, commercia e vende dischi, nastri od analoghi supporti la relazione aggiunge altresì che analoga tutela deve essere estesa alle opere cinematografiche, settore nel quale si verificano fenomeni di abusivismo, rilevando tra l'altro l'opportunità di una parità di trattamento per tale comparto rispetto a quello dei dischi e dei nastri, in quanto entrambi i settori presentano situazioni analoghe o identiche. È da rilevare che attualmente l'opera cinematografica è penalmente

tutelata dall'articolo 171 comma primo, lettera *b*) sul diritto d'autore, il quale punisce con la multa da lire cinquecento a lire ventimila chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, rappresenta, esegue o recita in pubblico, con o senza variazioni ed aggiunte l'opera altrui. La rappresentazione e l'esecuzione comprende la proiezione pubblica di opere cinematografiche, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nell'opera cinematografica e la radiodiffusione mediante altoparlante. Il disegno di legge in esame amplia le ipotesi di reato già limitate alla presentazione ed esecuzione pubblica dell'opera cinematografica, in quanto colpisce anche le riproduzioni a fini di lucro e la commercializzazione dell'opera stessa abusivamente riprodotta e quindi assicura una tutela più rigorosa incidendo sulle varie fasi, dall'abusiva riproduzione alla commercializzazione e infine alla proiezione in pubblico e alla trasmissione televisiva.

Mi pare che il provvedimento rientri in una logica di tutela più completa dell'opera cinematografica e quindi meriti di essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI LEMBO. Il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole a questo disegno di legge che estende necessariamente una normativa già nota. Di fronte al doppio requisito della riproduzione abusiva e del fine di lucro, non credo che il legislatore possa essere insensibile alla tutela dei produttori e quindi non possa non prevedere una sanzione già prevista, come bene ha detto il relatore, per i dischi e le cassette musicali. Quindi ritengo che il disegno di legge sia meritevole della nostra approvazione.

PRESIDENTE. D'altronde mi pare che le pene siano identiche alla legge vigente anche per quanto riguarda l'aggravante generica.

GALLO. Un rilievo puramente tecnico «Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione», mi sembra ridondante.

PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione, ma questo difetto che lei ha rilevato è già contenuto nella legge 29 luglio 1981, n. 406, che recita testualmente: «Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi», eccetera.

GALLO. Mi sembra la prefazione al Mommsen di un notissimo giurista che dice «la rivoluzione che rivoluzionò alla fine del Settecento»! La riproduzione non può che riprodurre, come la rivoluzione non può che rivoluzionare e poi soprattutto non mi piace quella scissione tra duplicazione e riproduzione che è destinata a creare degli inghippi interpretativi. È molto più snello dire «chiunque riproduce con qualsiasi procedimento». Mi permetto, pertanto, di

insistere su questa modifica puramente testuale che va, sì, contro una legge operante, ma è indubbiamente migliore del testo proposto.

COVI, *relatore alla Commissione*. In effetti questa è una legge autonoma, non è certamente collegata alla legge n. 406 del 1981.

GALLO. Mi scuso Presidente, non è che questa sera io sia superciglioso, ma non mi piace nemmeno la formulazione dell'articolo 2: «in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato».

PRESIDENTE. Ma il motivo è lo stesso!

COVI, *relatore alla Commissione*. C'è un «almeno» di troppo; si può dire «almeno in un quotidiano e in un periodico specializzato».

GALLO. No, questa sarebbe una diversificazione contenutistica, perchè significherebbe un solo quotidiano e un solo periodico. Sarebbe, pertanto, preferibile dire: «In uno o più quotidiani e periodici specializzati».

COVI, *relatore alla Commissione*. Quando si dice: «in almeno un quotidiano», c'è già il senso del «più».

GALLO. Il concetto è pienamente comprensibile, ma trovo che l'espressione sia esteticamente brutta in italiano.

PRESIDENTE. Lei, senatore Gallo, quale espressione suggerirebbe?

GALLO. Io proporrei di esprimere l'emendamento con queste parole: «in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati». Si conserva così il senso dell'attuale dizione.

MARINUCCI MARIANI. Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Di Lembo, cioè che è ragionevole procedere in tempi brevi all'approvazione di questo disegno di legge che è necessario e non occorre dilungarsi a spiegarne le ragioni che sono esplicitate nella relazione. Certe situazioni non sono più sopportabili, occorre intervenire al più presto, perchè determinate cose avvengono e recano anche un danno economico non trascurabile. Ribadisco pertanto che la nostra opinione è che si debba procedere ad un rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, vista l'adesione che è venuta da tutti i Gruppi in relazione al provvedimento, ne auspico la rapida approvazione.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ringrazio la Commissione per il lavoro fin qui svolto, e raccomando la definitiva

approvazione del provvedimento con gli emendamenti che sono stati preannunciati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione, pone in commercio, detiene per la vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

A questo articolo sono stati presentati, da parte del senatore Gallo, tre emendamenti. Il primo tendente a aggiungere le parole: «duplica o» dopo la parola «abusivamente» ed a sopprimere le parole: «di duplicazione o di riproduzione».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Il secondo emendamento tende ad aggiungere dopo le parole: «pur non avendo concorso alla», le parole: «duplicazione o».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Il terzo emendamento tende ad aggiungere le parole: «duplicazioni o», dopo la parola «dette».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 1.

Chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo, ovvero, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per la

vendita, introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, proietta in pubblico o trasmette per il mezzo della televisione le dette pubblicazioni o riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

È approvato.

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.

A questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Gallo, un emendamento tendente a sostituire le parole successive a «sentenza», con le parole: «in uno o più quotidiani e in uno o più periodici specializzati».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni approvate.

È approvato.

**«Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili» (207), d'iniziativa del senatore Santalco ed altri senatori
(Discussione ed approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assetto definitivo degli esercenti le funzioni notarili di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del

notariato e degli archivi notarili», d'iniziativa del senatore Santalco ed altri senatori.

Prego il relatore senatore Covi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

COVI, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge oggi al nostro esame riproduce il testo di quello approvato dal Senato nella seduta del 6 aprile 1982, trasmesso alla Camera dei deputati l'8 aprile 1982, ivi decaduto in conseguenza della fine dell'VIII legislatura.

Il disegno di legge prende in esame la situazione degli esercenti le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato il quale prevede che, nelle isole ove non esista alcun notaio o nei comuni o frazioni di comune ove non esiste alcun notaio e che, per condizioni topografiche o di viabilità non abbiano possibilità di agevole comunicazione con i luoghi provvisti di sede notarile, possano essere autorizzati con decreto del Capo dello Stato ad esercitare le funzioni notarili gli aspiranti al notariato che, muniti dei requisiti necessari, ne facciano domanda.

Secondo detta norma si tratta di incarichi di natura temporanea, ma in linea di fatto tali situazioni temporanee si sono in taluni casi protratte anche per molti decenni attraverso un'attività professionale che ha assunto carattere di stabilità e continuità.

I suddetti esercenti funzioni notarili in sedi disagiate sono soggetti, secondo la legge, a tutte le responsabilità civili, penali e disciplinari dipendenti dagli atti effettuati, e sono sostanzialmente soggetti a tutte le prescrizioni della legge notarile, per esempio quanto a prestazione della cauzione prevista dall'articolo 18 della legge sul notariato, alla prestazione del giuramento, all'obbligo dell'apertura di un ufficio nel luogo assegnato, all'uso del sigillo loro consegnato dal consiglio notarile, all'iscrizione nel ruolo dei notai esercenti nel collegio notarile del distretto dove si trova la sede disagiata.

Essi vengono pure iscritti d'ufficio alla cassa nazionale del notariato e devono assolvere i relativi contributi ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1158.

In conclusione, come ha osservato la Corte costituzionale nella sentenza di cui dirò in seguito, pur non acquisendo lo *status* professionale dei notai nominati a seguito di pubblico concorso, gli incaricati di funzioni *ex* articolo 6 sono ad essi pienamente equiparati nell'esercizio delle funzioni, e quindi sul piano concreto dell'attività lavorativa.

Ciò nonostante la cassa nazionale del notariato non li ammette al trattamento pensionistico previsto per i notai esercenti la professione in forza di superamento del relativo concorso.

Tale situazione è stata ritenuta dalla Corte costituzionale costituzionalmente illegittima con sentenza 6-26 ottobre 1981, n. 179. La Corte ha infatti ritenuto che l'articolo 3 del regio decreto-legge n. 1324 del 1923 (relativo - fra l'altro - alla cassa nazionale del notariato), contrasti con l'articolo 3, primo comma, posto in relazione con l'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, e che sia incostituzionale nella parte in cui non prevede che il trattamento di quiescenza ivi contemplato per i notai cessati dall'esercizio e per le loro famiglie debba essere corrisposto,

ricorrendo i medesimi presupposti, anche agli aspiranti al notariato, forniti dei requisiti necessari per la nomina, temporaneamente autorizzati all'esercizio delle funzioni notarili in virtù dell'articolo 6 dell'ordinamento del notariato, cessati dall'esercizio, ed alle loro famiglie.

Il disegno di legge al nostro esame vuole dare attuazione, sotto il primo aspetto, al dettato della Corte costituzionale. Infatti con l'articolo 1 si propone l'aggiunta all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, dopo il quinto comma, di tre nuovi commi. Con il primo di essi si dispone l'estensione del trattamento economico e previdenziale previsto dalla legge a favore dei notai e delle loro famiglie agli esercenti di funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge sull'ordinamento del notariato; con il secondo comma si fissano norme di calcolo degli anni di effettivo esercizio, quando esso non sia stato continuativo, stabilendo il principio della sommatoria dei singoli periodi e stabilendo l'equiparazione ad un anno di periodi di esercizio inferiori all'anno, purchè sia maturato un semestre; con il terzo comma si regola la fattispecie della mancata maturazione del diritto a pensione, e si prevede in tal caso la corresponsione di una indennità *una tantum*, pari al 50 per cento della pensione minima spettante ai notai in esercizio, moltiplicato per il numero degli anni di esercizio computati secondo le norme del precedente comma.

Con l'articolo 2 si stabilisce che il diritto alla pensione, maturato prima dell'entrata in vigore del provvedimento in questione, avrà effetto dalla sua entrata in vigore purchè l'interessato presenti domanda entro un anno da quest'ultima data. In difetto di osservanza del termine dell'anno, decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si affronta un aspetto più generale del problema, proponendo l'abrogazione dell'articolo 6 della legge 18 febbraio 1913, n. 89. Questa norma, per effetto delle trasformazioni avvenute nel paese, può apparire obsoleta; molte di quelle località che una volta potevano essere considerate comuni con difficoltà di accesso, sono oggi dotate di sistemi viari e di mezzi di trasporto che possono consentirli agevolmente. Si stabilisce perciò l'abrogazione dell'articolo 6, prevedendo però, al secondo comma, che il Ministero di grazia e giustizia dovrà approvare una nuova tabella delle sedi notarili. A tale secondo comma dell'articolo 3 il Governo ha presentato un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

«Con il decreto del Presidente della Repubblica che dovrà determinare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, a seguito della revisione decennale, prevista dallo stesso articolo, della tabella notarile approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, sarà provveduto alla istituzione di sedi notarili nei comuni o frazioni di comune disagiati od alla aggregazione, delle località disagiate stesse, a comuni, sedi notarili, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2358».

Rimarrebbe poi il terzo comma, una norma transitoria, a termini della quale, fino a quando non siano stabilite le nuove sedi, le autorizzazioni all'esercizio di attività notarili sono prorogate di diritto fino a quando non saranno stati espletati i concorsi per le nomine alle sedi di cui al precedente comma ed alla copertura dei relativi posti.

L'articolo 3 nel suo complesso risponde ad una esigenza di riordino delle sedi notarili in una mutata prospettiva dettata anche dal miglioramento intervenuto nella possibilità di collegamento di isole o frazioni disagiate con le sedi notarili già esistenti, per effetto dell'adeguamento di reti viarie e di trasporto.

Il parere del relatore è favorevole all'approvazione del presente provvedimento, con l'accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DI LEMBO. Credo che ad un provvedimento del genere si dovesse necessariamente arrivare, in primo luogo perchè sono cambiati i tempi e non esistono più sedi difficilmente raggiungibili. È cambiata anche la professione notarile, per cui non si può più consentire che si affidino funzioni notarili a chi non è notaio. In secondo luogo, i professionisti che hanno svolto le funzioni di notaio, hanno versato regolarmente i contributi alla cassa nazionale notarile e sono soggetti alle stesse disposizioni vigenti per i notai, per cui hanno il diritto di vedersi riconosciuta la relativa pensione. Per questo il presente provvedimento prevede giustamente o la corresponsione di una indennità *una tantum*, se questi professionisti non hanno maturato il diritto alla pensione, o, in caso contrario, che venga loro corrisposta una pensione.

Inoltre, credo che l'emendamento del Governo sia opportuno perchè si prevedeva, nella prossima revisione, anche la costituzione di sedi notarili in località disagiate. Il Governo, invece, con il suo emendamento prevede, in alternativa, la aggregazione alle sedi notarili viciniori delle località disagiate, nelle quali viene assicurata l'assistenza del notaio in alcuni giorni della settimana. L'emendamento razionalizza tutta la materia ed elimina la figura del facente funzioni di notaio che poteva essere giustificata nel 1913, ma non può più esserlo nel 1985.

Concludo, dichiarandomi favorevole all'approvazione del provvedimento.

MARINUCCI MARIANI. Anche io mi associo a quanto detto dal senatore Di Lembo in favore dell'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

COVI, *relatore alla Commissione*. Non ho altro da aggiungere a quanto già esposto nella relazione, se non raccomandare ulteriormente l'approvazione del provvedimento.

BAUSI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo si associa alla raccomandazione del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

All'articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunti, dopo il quinto, i seguenti commi:

«Il trattamento economico e previdenziale previsto nel presente decreto, e successive modificazioni, a favore dei notai e delle loro famiglie deve considerarsi esteso anche a favore di coloro che hanno esercitato o esercitano le funzioni notarili ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e delle loro famiglie.

In caso di mancanza di continuità negli anni di esercizio, il calcolo degli anni viene effettuato sommando i diversi periodi di esercizio; ai fini del computo di ciascun periodo, ove l'anno non sia decorso, la maturazione di un semestre deve intendersi come il decorso di un anno intero.

Ove l'esercente le suddette funzioni non abbia maturato il diritto a pensione, gli sarà corrisposta una indennità *una tantum* per un importo pari al 50 per cento della pensione minima spettante ai notai in esercizio, moltiplicato per il numero degli anni di esercizio delle funzioni computato come al settimo comma del presente articolo».

È approvato.

Art. 2.

Il diritto alla pensione già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge avrà effetto dalla stessa data purchè, entro un anno da quest'ultima data, sia presentata dall'interessato la domanda per ottenere il trattamento di quiescenza.

Decorso tale termine, il trattamento di quiescenza avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

È approvato.

Art. 3.

È abrogato l'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il Ministro di grazia e giustizia provvederà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad approvare la nuova tabella delle sedi notarili, per l'eventuale Istituzione di sedi nelle isole e comuni disagiati.

Le autorizzazioni all'esercizio di attività notarili per coloro che svolgono tale esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate di diritto fino a quando non saranno stati espletati i

concorsi per le nomine alle sedi di cui al precedente comma e coperti i relativi posti.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

«Con il decreto del Presidente della Repubblica che dovrà determinare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto, a seguito della revisione decennale, prevista dallo stesso articolo, della tabella notarile approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1976, n. 5, sarà provveduto alla istituzione di sedi notarili nei comuni o frazioni di comune disagiati od alla aggregazione, delle località disagiate stesse, ai comuni, sedi notarili, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO